

RB

Rimborsi Bancari

N. 17632/2017 R.G.A.C.



TRIBUNALE DI NAPOLI

SECONDA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice del Tribunale di Napoli, II sezione Civile, dott.ssa Fabiana Ucchiello ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta nel RGN. 17632 nell'anno 2017 avente ad oggetto: restituzione costi in caso di estinzione anticipata cessione quinto dello stipendio

TRA

██████████ S.p.A. **IN LIQUIDAZIONE**, in persona del liquidatore p.t.,
rappresentato e difeso dall'avv. ██████████;

APPELLANTE

E

RAFFAELE ██████████, rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Telese;

APPELLATO

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

██████████ in liquidazione S.p.A. ha tempestivamente impugnato la sentenza n. 11017/2017 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, in data 29/3/2017 e pubblicata in data 3/4/2017, con la quale il giudice di Pace di Napoli, accogliendo la domanda proposta da Raffaele ██████████, avente ad oggetto la restituzione delle commissioni finanziarie, di intermediazione e costi assicurativi relativi al contratto di finanziamento n. ██████████, rispetto al quale il mutuatario aveva esercitato la facoltà di estinzione anticipata, e che nel conteggio estintivo non veniva incluso il rimborso delle commissioni, la condannava a pagare, in favore della controparte, l'importo di euro 3913,02, oltre interessi legali e spese processuali.

RB

Rimborsi Bancari

Ha resistito al gravame [REDACTED], il quale ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità dell'appello poiché l'atto di impugnazione, notificato nei termini di legge, risultava incompleto in quanto costituito dalla sola prima pagina.

L'appello è infondato.

In via preliminare, deve osservarsi che l'atto di appello risulta sufficientemente specifico con riferimento all'individuazione dei motivi di impugnazione.

Sempre preliminarmente, l'appello risulta essere proposto tempestivamente, poiché la sentenza impugnata veniva notificata in data 9/5/2017 e l'atto di appello notificato in data 8/6/2017.

In particolare, l'appello è stato notificato per la prima volta mezzo posta certificata in data 8/6/2017, tuttavia in modo incompleto.

In data 15/6/2017, l'appellante ha quindi eseguito la rinotifica dell'atto di appello integrale, sempre mezzo posta certificata, al fine di trasmettere a controparte l'atto di appello completo di tutte le pagine.

Ebbene, la prima notificazione dell'appello era senz'altro idonea ad evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, poiché eseguita tempestivamente entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza. La sentenza di primo grado era stata, invero, notificata in data 9/5/2017, quindi il termine di trenta giorni per proporre appello scadeva in data 8/6/2017.

Peraltro, la costante giurisprudenza afferma che la notifica incompleta dell'impugnazione, seguita dal rituale deposito dell'originale completo dell'atto d'appello in sede di iscrizione a ruolo, non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione ma la mera invalidità della notifica, che è tuttavia sanabile con efficacia retroattiva mediante la rinnovazione della notifica oppure la concessione di un termine alla controparte per integrare le proprie difese.

Tale principio è pacifico ed è stato sancito in più occasioni dalla Suprema Corte a Sezioni Unite: *“La mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, di una o più pagine non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia "ex tunc", mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese”* (cfr. Cass. Sezioni Unite, 14/09/2016, n. 18121).

Nel caso di specie, la società appellante ha rinnovato spontaneamente la notifica dell'atto di appello integrale in data 15/6/2017, e, dunque, il vizio deve intendersi sanato.

RB

Rimborsi Bancari

Deve, poi, rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte appellante, fondata sulla posizione di [REDACTED] di mera cessionaria del credito derivante dal contratto stipulato tra [REDACTED] e [REDACTED].

La legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda, esclusivamente sull'allegazione fatta in domanda, e una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendo la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso (v. Cass., 6/3/2006, n. 4796).

La questione del difetto di titolarità passiva del rapporto giuridico controverso concerne, invece, l'accertamento in concreto dell'effettiva titolarità (nel caso, dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio (v. Cass., 18/11/2005, n. 24457), e cioè dell'identificabilità del soggetto tenuto alla prestazione richiesta (cfr. Cass., 2/8/2005, n. 16158).

Nel caso in esame, deve evidenziarsi che, per effetto della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario, per effetto degli [artt. 1260,1263](#) e [1264 c.c.](#): è insomma per effetto della stessa fattispecie legale che unica controparte sostanziale del debitore ceduto, e quindi unico legittimato passivo alla domanda di accertamento di inesistenza del credito e di condanna alle restituzioni, è il cessionario.

Pertanto, il debitore ceduto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto (Cass. n. 575/2001 e Cass. n. [9842](#) del 20/04/2018).

Sempre in via preliminare, in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'appellante rispetto alla domanda di restituzione dei ratei del premio assicurativo, [REDACTED] S.p.A. ha impugnato la sentenza, nella parte in cui il giudice di pace, disattendendo l'eccezione da essa sollevata, ha ritenuto che obbligato a restituire la quota parte di tali oneri sia, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il soggetto mutuante e non l'intermediario e la compagnia di assicurazione.

Il motivo non è fondato.

La odierna appellante, quale cessionaria del credito della mandante alla stipula ed accipiens delle somme in ordine alle quali parte appellata ha avanzato richiesta restitutoria, è sicuramente il soggetto legittimato passivo ed è nei confronti di questa che il mutuatario ha inteso indirizzare le proprie pretese laddove, in forza della spendita del nome da parte della mandataria, è nella sfera giuridica della prima che si proiettano gli effetti del contratto concluso con il mutuatario. L'effettivo

RB

Rimborsi Bancari

accipiens di tali somme è senza dubbio il soggetto mutuante, il quale, nel caso di specie, dai documenti in atti, si ricava che, al momento della conclusione del contratto di finanziamento, l'odierna appellante ha trattenuto, dall'importo totale liquidato in favore del finanziato, la somma di euro 1.513,03.

E', poi, provato per tabulas che effettivamente la cedente [REDACTED], abbia, in qualità di contraente beneficiario, stipulato con [REDACTED], una polizza con la quale venivano garantiti il rischio impiego relativi a [REDACTED], soggetto assicurato dal contratto.

Tanto premesso, deve evidenziarsi che, valorizzando il dato per cui il contratto di assicurazione venga negoziato in fase precontrattuale dall'intermediario, il quale opera, altresì, quale mandatario per l'incasso del premio, che viene detratto in unica soluzione dal totale della somma mutuata all'atto dell'erogazione del finanziamento, la giurisprudenza dell'arbitro bancario e finanziario ha ritenuto esistente un evidente collegamento negoziale, tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione.

Sempre in riferimento al rimborso dei premi assicurativi, occorre poi evidenziare che l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le 'Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento'), prevede che *"Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica ..., il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato"*.

In senso conforme, l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, stabilisce che *"Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di*

RB

Rimborsi Bancari

adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso”.

Sulla scorta di tali argomenti, la giurisprudenza arbitrale non ha mai dubitato della sussistenza del diritto del cliente al rimborso, pro quota, dei costi assicurativi in caso di estinzione anticipata del finanziamento (cfr. ex multis, ABF, Collegio di Roma, Decisione N. 912 del 18 febbraio 2013).

Peraltro, a conforto della sua affermata estraneità all’obbligo di cui si discorre, l’appellante ha invocato la norma introdotta dall’art. 21, comma 15-quater, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221), la quale stabilisce che: *“Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo”.*

Secondo la difesa del mutuante, tale previsione comproverebbe in maniera evidente il suo difetto di titolarità passiva, nella misura in cui sancisce che, in caso di estinzione anticipata, l’obbligo restitutorio sorge in capo all’impresa di assicurazione.

L’assunto non merita di essere condiviso in quanto, come argomentato dalla dottrina, la norma non viene ad incidere sul profilo della legittimazione e non sottrae quindi il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati, rilevando invece ai fini dell’eventuale azione di regresso.

Ciò prescinde, ovviamente, da eventuali azioni di regresso che la odierna appellante potrà esercitare nei confronti della propria mandataria.

Passando al merito, in ordine al motivo di appello con il quale viene contestata la fondatezza della domanda di condanna di ██████████ S.p.A. alla restituzione dell’importo delle commissioni, in diritto, giova premettere che la presente controversia non può essere decisa sulla scorta dell’art. 125 sexies TUB, inserito dall’art. 1 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, (evidentemente inapplicabile *ratione temporis* perché entrato in vigore successivamente alla conclusione del contratto stipulato in data 16/5/2006), quanto piuttosto sulla corretta ed ormai unanime interpretazione dell’art. 125 TUB che, nella formulazione vigente all’epoca della stipulazione, stabiliva che *“Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.*

RB

Rimborsi Bancari

L'art. 3 del DM 8.7.1992 dispone poi che *“Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato: tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”*.

In linea generale, si segnalano i ripetuti richiami della Banca d'Italia ad un maggior rispetto della normativa sulla trasparenza: *“onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l'attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti “plafonanti”, ecc.). L'obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB, mediatori, agenti). Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari devono: - assicurare che la documentazione di trasparenza sia conforme alla normativa, tenuto anche conto di quanto sopra indicato; - ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione”* (Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009; analogamente, più di recente, la Comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011).

Ciò posto, dalla giurisprudenza dell'ABF, che ha avuto ripetute occasioni di occuparsi della questione concernente il rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata, emerge in linea di principio che: (a) siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo (cfr., ex multis, ABF, Collegio di Milano, Decisione N. 2084 del 19 aprile 2013, in *Il Caso.it*).

RB

Rimborsi Bancari

Nel caso di specie, l'art. 11) delle condizioni generali del contratto di finanziamento, prevede, in caso di anticipata estinzione del prestito, la non rimborsabilità delle commissioni e dei costi assicurativi, stabilendo in particolare che : *“In tutte le ipotesi in cui si procederà all'estinzione anticipata del prestito, anche per volontà del delegante, resta espressamente convenuto che Idea non sarà tenuta a restituire, neppure in parte, gli importi indicati relativi alle commissioni finanziarie ed accessorie, alle spese contrattuali ed ai premi assicurativi indicati sul fronte del contratto ...”*.

Tanto premesso, deve evidenziarsi che la descrizione delle attività riconducibili alle *“commissioni finanziarie ed accessorie”* pecca di eccessiva genericità ed, in definitiva, non consente di stabilire, con adeguata certezza, se esse siano effettivamente rivolte a coprire costi up-front, cioè concernenti servizi temporalmente collocabili nella fase preliminare e/o formativa del regolamento negoziale.

Analogamente, gli oneri di intermediazione risultano finalizzati a remunerare prestazioni – quali in particolare i costi dell'intermediazione – che, per costante giurisprudenza arbitrale, sono rimborsabili al cliente all'atto dell'estinzione anticipata, senza che, tuttavia, in base al contratto, sia possibile distinguere agevolmente tale costo dalle ulteriori componenti che concorrono a formarlo.

In ogni caso non può sottacersi che, come sostenuto dalla parte appellata, la clausola negoziale di cui all'art. 11) delle condizioni generali del contratto di finanziamento, debba qualificarsi vessatoria, ai sensi dell'art. 33 d. lgs. 206/05, poiché determina un significativo squilibrio tra le parti.

Di conseguenza, la pattuizione in esame, nel privare il consumatore del diritto ad esigere la restituzione della porzione di tali costi, non ancora maturata al momento dell'estinzione anticipata, determina, in maniera evidente, l'alterazione del sinallagma negoziale.

Infatti, non appare revocabile in dubbio che la remunerazione dei servizi accessori, descritti nel contratto, venga trattenuta dalla finanziaria preliminarmente, anzi indipendentemente dalla correlativa erogazione.

In definitiva la clausola è vessatoria perché consente al mutuante di trattenere il corrispettivo di prestazioni che, al momento dell'estinzione anticipata, non sono state ancora per intero eseguite (si pensi, a titolo esemplificativo, proprio agli oneri assicurativi, che sono volti a coprire un rischio, quello dell'insolvenza del mutuatario, ormai definitivamente cessato, al momento dello scioglimento anticipato del contratto di finanziamento).

Ne segue che, a mente dell'art. 36 d. lgs. 206/05, la clausola in esame è nulla e, come tale, non produce effetti.

Deve, poi, rilevarsi che la clausola negoziale contenuta nell'art. 11 delle condizioni generali del contratto – la quale sancisce il diritto della mutuante a trattenere, in ipotesi di estinzione anticipata,

RB

Rimborsi Bancari

le commissioni finanziarie ed il costo dell'assicurazione – ponendosi in contrasto con l'art. 125 TUB – norma da ritenere imperativa, siccome derogabile solo in senso più favorevole al cliente, come stabilito dal successivo art. 127 – sia affetta da nullità (decisione del Collegio di coordinamento ABF n. 6167/2014).

Non è dubbio, invero, che tale clausola, per tutte le ragioni dinanzi esposte, produca un effetto opposto a quello, di consentire “ *un'equa riduzione del costo complessivo del credito*”, avuto di mira dal menzionato art. 125 TUB.

La giurisprudenza di merito ha sin da subito interpretato quest'ultima norma, ed, in particolare, l'art. 125 sexies TUB, distinguendo tra due tipologie di costo, ovvero quelli *up front*, aventi ad oggetto le spese preliminari del finanziamento che prescindono dalla durata del rapporto e quelli *recurring*, che, invece, ineriscono ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale. Ebbene, l'impostazione maggioritaria riteneva che solo i secondi rientrassero nei costi rimborsabili ai sensi dell'art. 125 sexies del TUB e non anche i primi, i quali mantenevano la propria giustificazione causale e legittimavano la loro trattenuta da parte dell'intermediario finanziario. Si sosteneva, infatti, che “ *l'applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro non sono rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (c.d. up front)*” (Tribunale Napoli sent. del 04/12/2018).

L'orientamento descritto, fondato sulla dicotomia tra le due tipologie di costi, era sostenuto anche dalle pronunce dell'Arbitro Bancario-Finanziario (cfr. ex multis Collegio di coordinamento decisione n. 6167/2014).

Sulla tematica, tuttavia, è intervenuta di recente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale, ha dettato dei principi innovativi.

I giudici europei hanno affermato, infatti, che “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” (Corte Giust., causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. “Lexitor”). Seguendo tale ragionamento, nell'ipotesi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento devono essere rimborsati al

privato tutti i costi da esso sostenuti, senza distinguere tra quelli *up front* e quelli *recurring*. Le conclusioni cui addivene la Corte sovranazionale muovono, preliminarmente, dalla *ratio* della direttiva comunitaria del 2008, che è quella di armonizzare la disciplina interna dei vari Stati Membri al fine di garantire una tutela maggiormente effettiva e protettiva del consumatore, considerato parte debole qualora si rapporti con gli intermediari finanziari. Ne consegue che nella nozione di “*costo totale*” di cui all’art. 16 della direttiva del 2008 sono inclusi, altresì, quelli indipendenti dalla durata del negozio e, quindi, anche gli interessi e i costi dovuti per la restante parte del contratto.

La finalità perseguita dall’interpretazione esposta è, dunque, quella di riequilibrare i rapporti tra professionista e consumatore, caratterizzati da una posizione di inferiorità di quest’ultimo sotto il profilo negoziale ed informativo. L’opportuno bilanciamento delle differenti posizioni è dato, inoltre, dalla circostanza che il soggetto concedente il mutuo può recuperare in anticipo la somma inizialmente prestata e reinvestirla in nuovi contratti di credito, non subendo lo stesso alcun pregiudizio dal rimborso totale dei costi del finanziamento.

La decisione summenzionata della Corte di Giustizia ha inevitabili ripercussioni dirette nell’ordinamento interno. Le sentenze interpretative della CGUE vincolano il giudice nazionale, che dovrà disapplicare la norma interna confliggente con quella dell’Unione.

Tale tipologia di sentenza esplica i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell’entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la Corte decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio (*ex multis Corte Giust. causa 61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato italiano contro Denkavit italiana srl; causa 43/1975, Defrenne contro Sabena*). Costituisce principio consolidato, infatti, quello secondo cui “*nell’ordinamento interno le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma Eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore. Per tale motivo dette pronunzie estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente, purchè non esauriti (ex multis Cass. del 3 marzo 2017, n. 583; Corte Giust. causa C-347/2000, Barreira Perez)*”. La pronuncia spiegherà i suoi effetti anche nei confronti di tutte le altre autorità giurisdizionali o amministrative che in futuro dovranno applicarla, costituendo un precedente vincolante non solo per il giudice del rinvio, ma anche per tutti quelli degli altri Stati Membri. L’effetto dichiarativo delle sentenze determina che “*l’interpretazione del diritto comunitario, adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia “ultra partes”, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il*

RB

Rimborsi Bancari

valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell’ambito della Comunità” (Cass. sent. 23 ottobre 2014, n. 22577).

Tanto premesso, è opportuno rilevare che i principi enunciati dalla sentenza della Corte di Giustizia in materia di costi da rimborsare per l’estinzione anticipata del finanziamento trovano applicazione anche nel caso in esame.

Di recente, con una convincente decisione il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Finanziario (11.12.19) ha affermato l’ulteriore condivisibile assunto dell’applicabilità immediata dello stesso anche alle controversie pendenti, stante la natura di sentenze interpretative e vincolanti della Corte anche al di fuori del caso per le quale sono state pronunciate.

In ordine al quantum, appare corretta l’applicazione del criterio, di matrice giurisprudenziale, utilizzato dall’appellata e dal giudice di primo grado, in forza del quale l’importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle voci di costo viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. ABF, Collegio di Milano, Decisione N. 2084 del 19 aprile 2013, cit.).

Alla stregua di quest’ultimo criterio, è necessario moltiplicare l’importo di ciascuna delle voci di costo rimborsabili per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue. Sebbene la Corte di Giustizia, nella sentenza “Lexitor”, non abbia indicato espressamente il criterio di calcolo da adottare, si ritiene che in base alla ratio della disciplina, finalizzata a tutelare il consumatore (considerato soggetto debole), ed alla natura unitaria del costo totale, sia necessario adottare un unico criterio di calcolo senza distinguere tra le varie voci di costo. In caso contrario si avallerebbe una situazione di incertezza, non potendo il consumatore, per definizione soggetto non esperto in materia, comprendere *ex ante* in modo chiaro la quantificazione dei costi che gli verrebbero rimborsati nell’ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento. Al contrario, l’applicazione di un unico criterio faciliterebbe l’intelligibilità delle condizioni contrattuali in aderenza alle finalità della direttiva comunitaria. Appare, dunque, opportuno intendere la natura unitaria del costo non solo ai fini della loro corresponsione, ma anche dei criteri di calcolo.

Tanto premesso, l’appello deve essere rigettato e confermata la sentenza del giudice di primo grado. Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo il valore della lite e la complessità della controversia, seguono la soccombenza.

RB

Rimborsi Bancari

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13 (Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 11017/2017 del giudice di pace di Napoli, così provvede:

- 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- 2) Condanna parte appellante alla refusione in favore di Raffaele [REDACTED] delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 1.200,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%.

Napoli, 22/2/2021

Il giudice

Dott.ssa Fabiana Uchiello